

A pregiata nostra

Gli avvoltoi rispondono

Mi corre l'obbligo di intervenire su un articolo di Mario Nacci apparso su Guida Viaggi 494 a commento di miei interventi sulla Nuova Direttiva Cee 90/314.

L'autore ha titolato l'articolo con termini violenti e l'Editorpadrone (come dice il Bonomi) ha riservato al titolo le sei colonne della prima pagina così che ora il sottoscritto è bollato come avvoltoio e terrorista. Di tutto ciò non si riescono a trovare valide motivazioni nel contenuto dell'articolo: forse Nacci e Bertagni per creare interesse nei loro prodotti devono ricorrere a questi mezzi.

Desidero innanzi tutto precisare che sono broker di assicurazione e non giurista e pertanto le nozioni che ho esposto derivano dallo sforzo di comprendere una materia che non è la mia e da informazioni raccolte da chi ne sa più di me.

Pertanto non sono, e non pretendo di essere, la verità assoluta.

Certo che posso sbagliare e, se sbaglio, non ho nessuna difficoltà ad ammetterlo.

Vediamo ora di che cosa mi si accusa e cerchiamo di capire che cosa voglia esprimere Nacci col suo articolo.

Egli sostiene che io faccio «terrorismo» con informazioni sbagliate e annuncia che il suo intervento è destinato a «fare chiarezza».

Devo subito ammettere che le mie informazioni non sono state precise per quanto riguarda le responsabilità degli Intermediari perché non ho distinto tra le loro responsabilità e quelle degli Organizzatori.

Per quanto riguarda la chiarezza promessa da Nacci dopo aver più volte letto quanto ha scritto credo di averne riscontrata assai poca.

Gli argomenti da me trattati ed oggetto di così violenta critica riguardano i termini dell'entrata in vigore della Direttiva Cee 90/314 ed i suoi contenuti di responsabilità.

Entrata in vigore della Direttiva. Su questo argomento Nacci sostiene che le Direttive Comunitarie hanno valore di legge solo nei confronti degli Stati i quali sono da queste costretti ad emanare le leggi di recepimento. Solo se gli Stati non provvedono in tal senso entro i termini previsti, le Direttive diventano automaticamente legge per i cittadini.

Condivido quasi pienamente questo concetto e quindi non vedo perché Nacci si scandalizzi tanto se, ai primi di Dicembre, formulavo dubbi (e non convinzioni come sostiene) che la Direttiva avrebbe potuto essere recepita entro il 31.12.1992 (cosa che si è puntualmente verificata) e di conseguenza affermavano che la medesima sarebbe diventata automaticamente efficace anche per i cittadini dal 01.01.93 limitatamente alle enunciazioni chiare e circostanziate che non necessitano di norme di applicazione.

Mi pare di avere espresso una previsione corretta e più pru-

dente della sua tanto che oggi è confortata dalla realtà delle cose.

Quindi su questo argomento non dovrebbero sussistere dubbi: dal 01.01.93, per quelle clausole self executing, la Direttiva ha valore di legge per tutti. Prima di commentare il pensiero di Nacci in tema di responsabilità desidero meglio analizzare le attuali responsabilità valide fino a quando non avrà efficacia la legge di recepimento della Direttiva.

Regime di responsabilità. Le clausole della Direttiva che riguardano le responsabilità dell'Agente Organizzatore rientrano senza dubbio tra quelle considerate self executing (vedere art. 9 Circolare Fiavet sulla Direttiva Cee 314/90). Pertanto dal 01.01.93 le responsabilità degli Organizzatori sono regolate dalla nuova Direttiva.

Per quanto riguarda invece gli Intermediari la Direttiva lascia ai singoli Stati la decisione se addossare loro le medesime responsabilità degli Organizzatori. Pertanto il loro nuovo regime di responsabilità verrà deciso dallo Stato italiano con la legge di recepimento. Fino ad allora gli Intermediari saranno responsabili in base alla legge 1084 del 1977 (CCV).

Responsabilità dell'Organizzatore.

In base alla nuova Direttiva l'Organizzatore è responsabile dei danni causati ai viaggiatori in conseguenza della non corretta esecuzione del contratto di viaggio anche se le prestazioni turistiche sono fornite da terzi. Devo pertanto ripetere quanto detto in precedenza e cioè che agli Organizzatori vengono addossate le medesime responsabilità dei fornitori dei servizi e saranno sempre responsabili tranne che per i danni causati dal viaggiatore stesso, da terzi estranei al contratto, da forza maggiore o da eventi che non si potevano prevedere o risolvere. Purtroppo l'esonerazione della responsabilità per eventi che non si potevano prevedere o risolvere non è una clausola così liberatoria come potrebbe sembrare a prima vista perché, nell'ottica di proteggere il consumatore, temiamo possa essere interpretata in senso restrittivo così come succede per i fornitori dei servizi.

A tal proposito riportiamo il pensiero del Prof. Silingardi a commento della Cee e Direttiva Cee «... l'Organizzatore, per danni al cliente verificatisi a causa dell'esecuzione delle prestazioni di terzi fornitori dei servizi, risponderà secondo le regole e la disciplina di responsabilità dell'albergatore, del vettore ecc. Risponderà, in altre parole, secondo i canoni di responsabilità se non proprio oggettiva, certamente aggravata, e comunque secondo regole strutturate in modo tale da non consentirgli di provare facilmente l'esistenza di quei fatti impeditivi della propria responsabilità». Le responsabilità sopradescritte

saranno operative, per i danni corporali, entro i limiti delle Convenzioni Internazionali mentre, per i danni diversi da quelli corporali, gli Agenti Organizzatori potranno indicare nel contratto di viaggio limiti di responsabilità differenti e, quindi anche inferiori, ma che non abbiano un carattere meramente simbolico.

Responsabilità dell'Intermediario.

Attualmente l'Intermediario è responsabile solo per inadempimenti relativi ai suoi compiti di intermediazione, e non anche per quelli di organizzazione, a meno che non adempia all'obbligo di indicare per iscritto al cliente l'identità e l'indirizzo dell'Organizzatore. In questo caso, purtroppo abbastanza frequente, l'Intermediario assume tutte le responsabilità dell'Organizzatore. Questo regime di responsabilità degli Intermediari è quello previsto dalla C.C.V. e si identifica con quello proposto dalla Fiavet per la legge di recepimento della Direttiva. Pertanto è probabile che per loro le responsabilità non cambino rispetto a quanto previsto dalla C.C.V.

Devo pertanto chiedere scusa ai lettori perché, nel mio articolo avevo accomunato Intermediari ed Organizzatori attribuendo ad entrambi le medesime responsabilità cosa che non è, forse, non sarà neppure con la nuova legge di recepimento.

La situazione è quindi quella esposta ed è una situazione di gravose responsabilità per gli Agenti Organizzatori con la speranza che tali responsabilità vengano risparmiate agli Intermediari.

Non ho invece capito quale è il pensiero di Nacci a proposito di responsabilità.

Egli contesta il regime di responsabilità che ho esposto nell'articolo e alla mia affermazione «la direttiva Cee imputa agli Adv una responsabilità contrattuale in base alla quale i medesimi sono responsabili per i danni arrecati al cliente dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto» egli si ribella e scrive: «Questo è futurismo e leggerezza. Non è vero». Avrebbe dovuto giustamente dire: Questo è vero per gli Organizzatori ma non è detto che lo sia anche per gli Intermediari. Contesta quindi in toto la mia tesi ma non dice quali siano secondo lui le responsabilità degli Intermediari e degli Organizzatori. Per lo meno io non l'ho inteso e siccome, al di là di tante parole, è questo ciò che interessa io attendo o che confermi le mie valutazioni così come sopra precisate, o che esponga le sue.

Da quello che scrive mi pare di capire che Nacci ritenga gli Adv responsabili esclusivamente per gli errori commessi direttamente da loro e che non voglia assolutamente intendere ragione sulle responsabilità degli Organizzatori per danni causati dal fornitore del servizio.

Nacci infatti asserisce: «Tanto è vero che la Direttiva, in più punti, richiama Convenzioni Internazionali come fonte per una più corretta applicazione e tali Convenzioni attribuiscono già ai singoli fornitori la loro parte di responsabilità per inadempienza».

In effetti la Direttiva cita le Convenzioni Internazionali ma solo ed esclusivamente per sancire che l'indennizzo dovuto al cliente dall'Agente Organizzatore per i danni corporali è limitato agli importi previsti dalle Convenzioni Internazionali e non, come mi pare asserisce Nacci, per affermare che sono i fornitori dei servizi turistici ad essere responsabili.

Tali Convenzioni pertanto sono richiamate nella Direttiva solo ed esclusivamente per stabilire un quantum di responsabilità e non per stabilire di chi sono le responsabilità.

La Direttiva vuole invece affermare il principio della tutela del consumatore attribuendo all'Agente di viaggi Organizzatore tutte le responsabilità dei fornitori dei servizi e questo perché il cliente sarà più tutelato, più facilitato nel richiedere danni, se responsabile sarà l'Agente Organizzatore italiano piuttosto che l'albergatore Maldiviano, il vettore Turco o l'armatore Egiziano. Il cliente pertanto potrà reclamare direttamente presso l'A-

gente Organizzatore il quale non potrà dire «io non centro rivolgi al vettore o all'albergatore». Dovrà sostenere il giudizio e chiamare in causa o rivalersi nei confronti dell'effettivo responsabile.

Nacci mi censura anche perché raccomando agli Agenti Organizzatori di accertarsi della sicurezza dei fornitori dei servizi e di verificare le loro coperture assicurative ed agli Intermediari raccomando di usare prudenza nella scelta degli Organizzatori e sostiene che «questa è semplice parafrasi della 1084 (C.C.V.) che noi tutti da ben 15 anni conosciamo ed applichiamo». Con queste mie raccomandazioni ho voluto solo suggerire agli operatori turistici un comportamento di prudenza la cui necessità non è certo mutata con il passaggio dalla C.C.V. alla nuova Direttiva.

Le critiche di Nacci mi hanno comunque indotto a meglio chiarire i contenuti di responsabilità della nuova Direttiva Cee, cosa che oggi è facilitata dalla nuova circolare Fiavet del 29.12.92 e dalla proposta di legge elaborata sempre dalla Fiavet. È appunto con questa proposta che la Fiavet prende posizione e suggerisce di separare le responsabilità degli Intermediari da quelle degli Organizzatori.

I concetti sopra esposti costi-

tuiscono naturalmente solo la mia interpretazione della situazione giuridica venutasi a creare con la nuova normativa. In questa materia mi pare difficile e azzardato stabilire dei principi che abbiano un contenuto certo e definitivo perché ogni articolo di legge sarà poi interpretato dal singolo giudice per il singolo caso e solo una lunga giurisprudenza, che oggi manca, potrà darci in futuro dei punti fermi e generalmente accettati.

In questo contesto formulare ipotesi sulle possibili responsabilità degli Agenti di Viaggio e sulle possibili (anche se non certe) interpretazioni della legge, non vuole dire fare del terrorismo ma solamente svolgere in modo coscienzioso l'analisi dei rischi ai quali gli Adv potrebbero essere sottoposti in modo che i medesimi ne possano prendere atto e comportarsi di conseguenza. Io vorrei tanto che questo mio «terrorismo» avesse indotto tanti Adv a modificare il loro approccio nei confronti delle loro responsabilità e nei confronti del problema assicurativo.

Vi garantisco che ve ne è tanto bisogno. Il riferimento del Prof. Silingardi è tratto dal Bollettino degli Intermediari da quindici

Paolo Cossa

Una tessera per incentivare il turismo dall'Italia

Briancard: in montagna con lo sconto

Situata appena al di là del Monginevro, Briançon è per vocazione naturale, oltre che storica, una porta francese aperta sull'Italia. Da qualche settimana, in seguito all'apertura dell'autostrada del Frejus, il centro transalpino è ancora più vicino a Torino e, quindi, alle grandi città del Nord. Ma se le distanze sono destinate ad accorciarsi ulteriormente con la caduta delle frontiere, Briançon quest'inverno rischiava di essere comunque disertata dai turisti italiani, intimoriti dal cambio sfavorevole del franco. Per scongiurare quest'eventualità, che avrebbe influito pesantemente sull'indotto turistico della regione ma soprattutto per incrementare il numero di visitatori italiani, gli operatori turistici, in collaborazione con l'Ufficio del Turismo e gli imprenditori locali, hanno lanciato la Briancard, una tessera che permette di usufruire di sconti variabili dal 10 al 20% in 140 esercizi commerciali, compresi impianti di risalita, centri sportivi, alberghi e ri-

storanti. La tessera, valida dal 1 gennaio al 30 giugno, viene rilasciata gratuitamente dall'Ufficio del Turismo, aperto 7 giorni su 7, presso il quale si è accolti da personale che parla italiano in grado di fornire ogni informazione per trarre il massimo vantaggio della Briancard. Le iniziative varate dal comune di Briançon per incentivare l'afflusso di turisti

italiani prevedono inoltre l'apertura di un nuovo centro prenotazioni che risponde al numero 0033-92210101 (fax 92205645), e l'installazione di cartelli luminosi che segnalano quotidianamente il cambio ufficiale del franco, lo stesso che viene applicato in tutti gli esercizi cittadini che aderiscono all'iniziativa Briancard.

mge

Speciale Mauritius per adv

Agenti di viaggio, dipendenti di compagnie aeree e loro familiari potranno usufruire di tariffe speciali sull'Isola di Mauritius fino al 22 dicembre presso gli Hotel Sun International e fino al 31 ottobre presso i Beachcomber Hotels.

Gli Hotel Sun International sono il Saint Geran, Le Touessrok, La Pirogue; i Beachcomber sono il Trou Aux Biches, il Beachcomber Paradis, il Beachcomber Brabant, lo Shandrani, Le Mauricia, il Royal Palm. Per prenotazioni e maggiori informazioni rivolgersi agli uffici Best Tours di Milano e Roma.